



UNISS

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Area Didattica e Servizi agli studenti
Divisione Qualità della didattica e servizi agli studenti

Responsabile: Dott. Francesco Meloni franmeloni@uniss.it

Oggetto: Regolamento per la produzione di materiale didattico digitale e l'erogazione della didattica in modalità e-learning nell'ambito del Progetto DEH ALMA.

IL RETTORE

- VISTO** Lo Statuto di questa Università, emanato con Decreto Rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011 e pubblicato in G.U. (Serie Generale) al n. 298, del 23 dicembre 2011 e successive modificazioni;
- VISTO** Il Regolamento Didattico in vigore presso questa Università;
- VISTO** il DM 1835 del 6 dicembre 2024, Linee guida per l'offerta formativa a distanza;
- SENTITO** il Prorettore agli Affari Legali;
- VISTA** la Delibera del Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione del 13 giugno 2025;

DECRETA

Art.1

È emanato il "Regolamento per la produzione di materiale didattico digitale e l'erogazione della didattica in modalità e-learning nell'ambito del Progetto DEH ALMA", con l'allegato nella versione approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione del 13 giugno 2025.

IL RETTORE
(Prof. Gavino Mariotti)



Regolamento per la produzione di materiale didattico digitale e l'erogazione della didattica in modalità e-learning nell'ambito del Progetto DEH ALMA.

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento disciplina:

- la produzione e gestione del materiale didattico digitale;
- l'erogazione delle attività didattiche in modalità e-learning;
- i criteri di riconoscimento nel carico didattico e gli eventuali compensi;
- le procedure di verifica della qualità e valorizzazione del patrimonio digitale.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- **Materiale didattico digitale:** contenuti didattici digitali destinati alla fruizione asincrona (es. Massive open online courses MOOC, podcast, videolezioni, learning object);
- E-learning: attività didattica digitale, svolta mediante video-lezioni in modalità asincrona;
- Learning object: unità didattiche digitali interattive con obiettivi specifici;
- Piattaforma: infrastruttura LMS (es. Moodle) utilizzata per l'erogazione dei contenuti digitali;
- Centro di produzione: struttura tecnica dell'Ateneo incaricata della produzione e supporto alla didattica digitale;
- Ora di lezione: intesa come output prodotto digitale finale (es. ora di lezione digitale finita).

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il Regolamento si applica a:

- insegnamenti e moduli erogati interamente o parzialmente in modalità e-learning;
- attività di produzione di materiale didattico digitale originale nell'ambito della didattica curriculare, post-lauream o altri corsi.

2. Le attività possono essere svolte da:

- Personale docente dell'Ateneo (Professori e Ricercatori);



- Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, Lettori o collaboratori linguistici con incarico formalizzato;
 - Esperti esterni incaricati con contratto di prestazione d'opera di tipo professionale oppure occasionale.
3. Il conferimento dell'incarico deve essere effettuato secondo quanto previsto dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 4 – Requisiti delle attività in e-learning

Il materiale didattico digitale deve prevedere:

- progetto editoriale con dei target definiti;
- indicazione del settore scientifico-disciplinare, laddove possibile;
- quantificazione in termini di CFU e ore;
- attività interattive (forum, test, tutoraggio, videolezioni, etc.);
- un docente responsabile e, ove previsto, di tutor didattici.

Art. 5 – Tipologie di attività per la produzione digitale

1. Sono attività riconosciute ai fini della produzione di materiale didattico digitale:
- scrittura e sceneggiatura dei contenuti;
 - registrazione audio/video;
 - editing e montaggio;
 - progettazione di learning object e test;
 - supervisione scientifica;
 - gestione e aggiornamento dei contenuti online;
 - cessione dei diritti d'autore per almeno 5 anni.
2. Non rientra nella definizione di materiale didattico digitale la messa a disposizione di slides, esercitazioni o altro materiale a supporto della didattica frontale.

Art. 6 – Riconoscimento nel carico didattico

1. Per il personale docente e ricercatore interno (Professori e Ricercatori), la produzione di materiale didattico digitale rientra nel carico didattico istituzionale.
2. In considerazione delle attività necessarie per la produzione del materiale didattico digitale, per il calcolo delle ore e dei relativi CFU attribuibili come carico didattico istituzionale, in applicazione analogica con quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, art. 4, comma 4:
- 1 ora di contenuto didattico digitale equivale a 2 ore di lezione frontale ai fini del carico didattico;
 - 1 CFU equivale a 2,5 – 4 ore di contenuto didattico digitale;



3. Il riconoscimento del carico didattico istituzionale deve essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento o Struttura di Raccordo.

Art. 7 – Compensi

1. Nei casi in cui siano disponibili specifici finanziamenti da parte degli Organi di Governo o dei Dipartimenti, o legati a specifici progetti, la produzione di materiale didattico digitale può essere retribuita secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Ai fini della determinazione del compenso, è previsto il riconoscimento delle tipologie di attività previste all'art. 5.
3. Il compenso è onnicomprensivo ed è determinato secondo tariffe orarie di importo lordo percipiente, più oneri a carico dell'Amministrazione. In caso di frazioni di ora, il compenso dovrà essere proporzionato rispetto all'effettiva produzione.
4. Il compenso lordo per 1 ora di contenuto digitale prodotto varia da €150 a €250, il relativo importo è determinato dal soggetto che conferisce l'incarico ed autorizza il compenso.
5. Nel caso di docenti strutturati, il compenso può essere eventualmente riconosciuto solo per attività eccedenti gli obblighi istituzionali e previa approvazione del soggetto che conferisce l'incarico.
6. Il conferimento dell'incarico a personale esterno avviene tramite procedura comparativa.
7. Per le attività di cui all'art. 5, possono essere conferiti incarichi a docenti, studiosi o esperti, italiani e/o stranieri, di chiara fama. Qualora il trattamento economico previsto superi l'importo massimo stabilito dal comma 4, l'organo deliberante del Centro di Spesa proporrà al Rettore la relativa autorizzazione, nel rispetto del budget assegnato a ciascun Centro. La proposta di conferimento dell'incarico è presentata dal Rettore al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e previa pubblicazione del curriculum vitae del candidato sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Art. 8 – Modalità di produzione e acquisizione dei contenuti

1. L'Università può acquisire in forma esclusiva o non esclusiva i diritti sui contenuti digitali prodotti.
2. La produzione dei contenuti può avvenire internamente o tramite soggetti esterni, previa verifica di interoperabilità con la piattaforma di Ateneo.
3. L'utilizzo della piattaforma d'Ateneo è prioritario; l'uso di piattaforme esterne deve essere autorizzato.

Art. 9 – Monitoraggio e qualità

1. La qualità dei contenuti digitali e degli insegnamenti e-learning può essere soggetta a valutazione da parte di apposito organismo interno ed eventuali commissioni tecniche nominate dal Rettore.



UNISS

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

2. La pubblicazione dei contenuti può essere condizionata alla verifica della loro conformità agli standard divulgativi, qualitativi e di accessibilità eventualmente stabiliti dall'Ateneo.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.